

Riflessioni sulla c.d. “sentenza Sallusti”

Alessandro Pace

1. La c.d. “sentenza Sallusti” - con la quale comunemente si individua la pronuncia della Corte di cassazione, sez. V penale, 26 settembre 2012, che confermò la condanna per diffamazione dell’allora direttore di “Libero” - conquistò immediatamente, al solo annuncio del suo dispositivo, le principali pagine dei più importanti quotidiani, prima ancora, quindi, che ne venisse depositata la motivazione (poi effettuata il 23 ottobre 2012). E ciò avvenne non per la gravità delle vicende umane di una povera minorenne che l’articolo firmato “Dreyfus” aveva senza alcuna pietà rivelate al grande pubblico, ma per il fatto, che obiettivamente coinvolgeva tutto il mondo giornalistico, che il Sallusti - per la sua accertata «spiccata capacità a delinquere» dimostrata dai suoi precedenti penali, e per la gravità del fatto commesso¹ - era stato condannato ad un anno e due mesi di reclusione per omesso controllo ai sensi dell’art. 57 c.p. Solo dopo il deposito della motivazione si sarebbe venne diffuso che il Sallusti era stato altresì condannato per concorso nel reato di diffamazione aggravata.

In altre parole, fu la reclusione comminata al Sallusti, e non le falsità di cui era intriso l’articolo di “Dreyfus”, allora note a pochi, ciò che determinò una reazione generalmente negativa alla sentenza. La frase «E’ assurdo nel 2012 vedere un giornalista finire in carcere per un reato di opinione», da me pronunciata nel corso di una rapidissima intervista², è la migliore testimonianza della confusione di quei primi giorni³. Una frase che ribadirei ancor oggi con riferimento, per l’appunto, ai reati di

di prossima pubblicazione in «Critica del diritto»

¹ Così la sentenza.Cass., sez. V pen., 26 novembre 2012, n. 41249, § 11. «...delineata dalle “modalità di commissione dei fatti, caratterizzate da particolare negatività, come già posto in risalto dal giudice di primo grado”. Sotto quest’ultimo profilo, gli atti processuali danno un quadro di forti tinte negative sulle modalità – efficacemente riprese e minuziosamente descritte da entrambe le sentenze – della plurima condotta trasgressiva, posta in essere non solo in danno della persona che ha presentato querela, attivando così l’esercizio dell’azione penale, ma anche del medico, che aveva correttamente svolto le ordinarie funzioni assegnategli dal suo incarico nella struttura pubblica e quelle specifiche previste dalle legge 194/78 e, principalmente, dei genitori adottivi. Questi coniugi – che hanno una vita familiare di estrema difficoltà (come già detto, sono separati e il loro primo figlio è affetto da grave patologia) e che, nonostante ciò, hanno mostrato grande senso di umanità e solidarietà, adottando la piccola peruviana - si son visti - “sbattuti in prima pagina” come persone disumane, con particolare trauma emotivo per il padre, che ha contestualmente appreso la notizia dell’aborto e l’accusa di esserne moralmente e penalmente responsabile».

² **F. Tonacci**, “Reato da conservare, la pena però è medievale, basterebbe un a multa, ne la Repubblica, 27 settembre 2013. Nell’errore di qualificare il fatto di causa come reato d’opinione cadde, prima del deposito della sentenza, anche **G. Valentini**, Accanimento giudiziario, ne la Repubblica, 27 settembre 2012

³ Nel senso esatto, che si trattava di diffamazione, v. **C. Marincola**, **G. Barbera**, «Il carcere è troppo ma la condanna è giusta», ne *Il Messaggero*, 28 settembre 2012; **B. Tinti**, *Ma quale reato di opinione?* ne *il Fatto quotidiano*, 28 settembre 2012; **P.L. Battista**, *Reati d’opinione, residui totalitari*, nel *Corriere della sera*, 1 ottobre 2012. *Amplius v.*

opinione e al giornalismo d'inchiesta, ma non con riguardo ad espressioni diffamatorie come quelle riportate in sentenza⁴.

Anche se la sentenza venne poi "sfruttata" in sede legislativa per contenere la libertà di critica⁵ e per «regolare qualche conto con i media»⁶, è però indubbio che da parte del mondo della stampa non si andò troppo per il sottile per condannare la sentenza per quel motivo. E infatti acutamente fu scritto che «Il paradosso Sallusti è che la galera, nella sua abnormità penale, mette in ombra il delitto, fa dimenticare la diffamazione, lo ripulisce e lo trasfigura innocente»⁷. Anzi, per rincarare la dose, si sottolineò che il Sallusti fosse stato condannato alla reclusione a titolo di responsabilità oggettiva⁸. Il che era doppiamente inesatto, in primo luogo perché la responsabilità oggettiva, nella originaria versione dell'art. 57 c.p. non esiste più dal 1958, essendo stata sostituita, dalla l. n. 127 del 1958, con la responsabilità, a titolo di colpa, per omesso controllo⁹; in secondo luogo, perché il Sallusti è stato condannato non solo per omesso controllo¹⁰ ma anche per concorso nel reato di diffamazione (ma ciò fu chiaro solo in un secondo tempo, col deposito della motivazione)¹¹.

Se allora il *puctum dolens* della sentenza è la condanna alla reclusione, ciò induce a riflettere se l'eliminazione della reclusione per qualsiasi forma di diffamazione - così come previsto dal d.d.l. n. 1119 AS modificativo dell'art. 13 della

L. Diotallevi, *Il "caso Sallusti tra responsabilità del direttore di giornale, reati di opinione e prospettive di riforma in materia di diffamazione a mezzo stampa*, in *Giur. cost.*, 2012, 4953 ss., 4958 ss.

⁴ **R. Natale**, *Ecco perché è urgente una legge sulla diffamazione*, ne *l'Unità*, 29 settembre 2012, sottolineò l'assurdità di scomodare Voltaire, e quindi la libertà di opinione, al "pezzaccio" di Dreyfus/Farina contenente «notizie false, nemmeno rettificata nei giorni successivi» e per il quale Sallusti nemmeno ritenne di doversi scusare con i soggetti citati nell'articolo.

⁵ **C. Lopapa**, «Così si colpisce la libertà di stampa, l'editore non può entrare nelle redazioni». *Zagrebel'sky: mondo politico insofferente al giornalismo d'inchiesta*, ne *la Repubblica*, 22 ottobre 2012; V. anche per puntuali rilievi, **L. Milella**, *Il partito anti-giornalisti*, ne *la Repubblica*, 25 ottobre 2012.

⁶ **M. Aiello**, *Rodotà: ma questa è una legge vendetta, la politica vuol regolare i conti con i media*, ne *Il Messaggero*, 25 ottobre 2012; **M. Martinelli**, *Rodotà: una brutta stagione, a rischio la libertà di stampa*, *ivi* 14 novembre 2012; **S. Rodotà**, *Diffamazione, una legge sbagliata*, ne *la Repubblica*, 26 novembre 2012.

⁷ **F. Merlo**, *Sallusti e la legge-vendetta per punire la libertà di stampa*, ne *la Repubblica*, 21 ottobre 2012.

⁸ **P.L. Battista**, *Una sentenza inquietante*, ne *Corriere della sera*, 27 settembre 2012; **G. Valentini**, *Accanimento giudiziario*, ne *la Repubblica*, 27 settembre 2012. Diversamente **E. Rossi**, *Un sonno di 60 anni sulla disciplina dei reati a mezzo stampa*, in *Italia Oggi*, 3 ottobre 2012, che allude ad un «obbligo di vigilanza talmente irrealizzabile da diventare una forma di responsabilità oggettiva».

⁹ La questione di legittimità costituzionale dell'art. 57 c.p. nella versione del 1958 è stata dichiarata infondata dalla Corte costituzionale con sent. n. 198 del 1982.

¹⁰ **C.F. Grosso**, *Una risposta spropositata contro la diffamazione*, ne *La Stampa*, 27 settembre 2012, ritenne, come tanti, che la condanna alla reclusione fosse stata comminata per omesso controllo, e quindi per semplice colpa, di qui il giudizio di "abnormità" nei confronti della sentenza.

¹¹ Sulla differenza delle due ipotesi v. **L. Diotallevi**, *Il "caso Sallusti tra responsabilità del direttore di giornale*, cit., 4953 s.

legge n. 47 del 1948¹² - sia condivisibile o se invece la reclusione possa essere mantenuta, pur con pene edittali inferiori a quelle attualmente previste¹³, limitatamente all'ipotesi «*dell'attribuzione di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità*» (come prevede appunto l'art. 1 del cit. d.d.l. n. 1119 AS). Il che nella sostanza corrisponderebbe alla diffamazione quale prevista dall'art. 187 c.p. tedesco, che viene punita con la reclusione fino a cinque anni oppure con una multa (non meglio quantificata)..

Un'avvertenza preliminare. Non ignoro la Risoluzione del 4 ottobre 2007 ("Verso la depenalizzazione della diffamazione") con la quale l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha richiesto agli Stati membri di abolire immediatamente la reclusione nel caso di diffamazione (art. 17.1) e di enunciare con precisione, nelle rispettive legislazioni, le fattispecie di diffamazione; e di impegnarsi a che le leggi civili assicurino una effettiva tutela alla dignità delle persone oggetto di diffamazione (art. 17.3). E nemmeno ignoro che con la successiva Risoluzione del 24 gennaio 2013 ("Lo stato della libertà dei media in Europa") la stessa Assemblea, con specifico riferimento alla condanna di Alessandro Sallusti a quattordici mesi di reclusione, ha chiesto (art. 15) alla Commissione di Venezia di predisporre un parere sulla conformità all'art. 10 CEDU della legislazione italiana sulla diffamazione.

Ritengo tuttavia, alla luce degli artt. 2 e 3 Cost., che alla tutela dell'onore e della dignità umana debba essere conservata, anche penalisticamente - quanto meno per quei casi di diffamazione in alcun modo riconducibili ad espressioni del "proprio" pensiero¹⁴ - quella particolare attenzione che indusse i Costituenti italiani ad affermare la centralità della persona umana e i Costituenti tedeschi di proclamare, all'art. 1 del *Grundgesetz*, l'intangibilità della dignità della persona¹⁵.

¹² D.d.l. n. 925, XVII leg., AC, approvato dalla Camera dei deputati il 17 ottobre 2013 (ora d.d.l. n. 1119 AS)

¹³ Mentre la pena di quattro mesi di reclusione non è stata contestata dalla Corte EDU, nel caso *Belpietro c. Italia*, 24 settembre 2013, ric. n. 43612/10, § 60 (al quale accennerò *infra* nel § 3), la pena di 14 mesi di reclusione - pienamente rispettosa dell'art. 13 l. n. 47 del 1948 - irrogata al Sallusti dalla Corte d'appello di Milano e confermata dalla Corte di cassazione, potrebbe - nell'ottica della giurisprudenza della Corte di Strasburgo - essere considerata eccessiva.

¹⁴ **C. Esposito**, *La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano*, Giuffrè, Milano, 1958, 36, ha magistralmente dimostrato come il falso soggettivo non possa essere qualificato come "proprio" pensiero, per cui non può rientrare nella tutela dell'art. 21 Cost., a differenza del falso obiettivo. Sul punto v. *amplius* **A. Pace**, in **Id.** e **M. Manetti**, *Art. 21. La libertà di manifestazione del proprio pensiero*, in **G. Branca** e **A. Pizzorusso** (cur.), *Commentario della Costituzione*, Zanichelli - Foro italiano, Bologna - Roma, 2006, 88 ss.; **C. Chiola**, voce *Manifestazione del pensiero*, in *Enc. giur.*, vol. XXII, Ist. Enc. it., Roma, 7; **M. Manetti**, *La libertà di manifestazione del pensiero*, in **R. Nania** e **P. Ridola** (cur.), *I diritti costituzionali*, II ed., Giappichelli, Torino, 2006, vol. II, 793. In senso analogo ma seguendo un diverso percorso argomentativo, v. **P. Barile**, voce *Libertà di manifestazione del pensiero*, in *Enc. dir.*, vol. XXIV, Giuffrè, Milano, 1974, 432.

¹⁵ In questa linea di pensiero deve leggersi l'intervista di Gustavo Zagrebelsky, là dove si dichiara favorevole all'ipotesi di sospensione del giornalista fino a tre anni, in casi estremi di recidiva. V. **C. Lopapa**, «*Così si colpisce la libertà di stampa, l'editore non può entrare nelle redazioni*», cit. Ben più mite è l'interdizione da uno a sei mesi prevista dal d.d.l. n. 1119 AS nel caso di recidiva (così l'art. 13 comma 2 come modificato dall'art. 1 d.d.l. n. 1119 AS). Ciò nondimeno anche tale misura è stata criticata come retrograda, anacronistica e inapplicabile da **G. Valentini**, *Togliete il bavaglio alla legge sulla stampa, ne la Repubblica*, 19 ottobre 2013.

2. I fatti, come riportati dalla sentenza, risalgono al 17 febbraio 2007, allorché apparve su *La Stampa* un articolo intitolato «*Costretta ad abortire impazzisce*» con il sottotitolo, altrettanto inesatto, «*Tredicenne vuole tenere il bambino ma i genitori e giudice dicono di no*». L'ANSA con successivi quattro “lanci” in pari data - delle ore 15,30, 19,56, 20,25 e 20,50 - riportava progressivamente i fatti alla loro effettiva consistenza, di talché il successivo 18 febbraio *il Giornale*, *la Repubblica* e *Il Corriere della sera* erano in grado di descrivere con esattezza le vicende antecedenti l'aborto.

Lo stesso 18 febbraio, quando i fatti erano già stati ridimensionati nel pomeriggio e nella serata del giorno precedente, *Liberò* pubblicava un articolo firmato con lo pseudonimo “Dreyfus” (successivamente identificato nella persona di Renato Farina, parlamentare PDL e giornalista già radiato dall'albo professionale), il quale accusava il magistrato dott. G. C. con le seguenti parole: «...se ci fosse la pena di morte e se mai fosse applicabile in una circostanza, questo sarebbe il caso: per i genitori, il ginecologo e il giudice: quattro adulti contro due bambini. Uno assassinato, l'altro (l'altra, in realtà) costretta alla follia». *Liberò* accusava il dott. G. C. - anche nel titolo - per aver commesso un reato punito con la reclusione da quattro a otto anni (pena aumentata nel caso che ad abortire sia una donna minore di anni 18).

Va detto che tutto ciò avveniva con la connivenza del direttore Sallusti, poi riconosciuto colpevole di concorso in diffamazione a mezzo stampa e non di solo omesso controllo sul contenuto del periodico ex art. 57 c.p. Secondo la sentenza, infatti, «*tutta una serie di circostanze esteriorizzate nella pubblicazione del testo (come la forma, l'evidenza, la collocazione tipografica, i titoli, le illustrazioni e la correlazione dello scritto con il contesto culturale che impegna e caratterizza il numero del quotidiano) risulta indicativa del meditato consenso e della consapevole adesione del direttore medesimo al contenuto dello scritto, la cui conformità alla normativa penale e civile è chiamato a controllare*» (sent., cit., § 8).

Ma non basta. Il successivo 23 febbraio il Sallusti dava spazio nel giornale da lui diretto «*ad un prosieguito della campagna di offuscamento dell'immagine dei soggetti, a vario titolo, intervenuti nella vicenda*», mediante la pubblicazione di un articolo di un noto avvocato, nel quale addirittura si dubitava che vi fosse stato, da parte della minore, un effettivo consenso all'interruzione della gravidanza¹⁶. Con ciò implicitamente tacciando di falso quanto, nel provvedimento del magistrato,

¹⁶ Si tratta dell'articolo di Carlo Taormina, *La storia di Valentina costretta ad abortire*, in *Liberò*, 23 febbraio 2007, parzialmente riportato a p. 7 della sentenza di primo grado del Tribunale di Milano, 26 gennaio 2009, in *Dir. pen. contemporaneo*, 2010: «Valentina e Paolo, sfortunati dalla nascita, avevano trovato la felicità ed avevano dato la vita ad una creatura. Paolo non ha abbandonato neppure per un momento la sua ragazzina da quando ha saputo che il loro amore aveva acceso il miracolo della vita e non posso credere che questi figlioli volessero commettere un omicidio. Torno sul caso dei due giovani di Torino, perché non mi convince l'ordine dato da un magistrato di sopprimere il bimbo di Valentina Troppo chiara è la legge per non aver capito che c'è qualcosa che l'opinione pubblica non conosce. Se non c'è consenso della donna l'aborto procurato viene punito con la reclusione da quattro ad otto anni ed il consenso non esiste se viene estorto con violenza, minaccia o inganno ...».

risultava affermato dalla madre adottiva, dalla psicologa, dall'assistente sociale e dal giudice tutelare.

Grazie all'articolo di Dreyfus/Sallusti, l'interruzione della gravidanza che la gestante non avrebbe voluto far sapere nemmeno al padre adottivo, ormai era nota in tutta Italia.

3. Qualche giorno dopo la pubblicazione della motivazione della sentenza, uno dei migliori giornalisti che si occupano di problemi giudiziari ricordava che «...in tema di manifestazione del pensiero la Corte europea dei Diritti dell'Uomo raccomanda (...) che la misura dell'ingerenza punitiva dello Stato sia strettamente proporzionata alla tutela dell'onore e della reputazione, e non sconfini invece in sanzioni di per sé tali da dissuadere i *media* dallo svolgere il loro ruolo di controllori: perciò Strasburgo non include la diffamazione, ma solo l'istigazione all'odio e alla violenza, tra le circostanze eccezionali che giustificano il carcere per i giornalisti, e boccia persino le pene pecuniarie se sproporzionate nell'entità»¹⁷. Il quadro descritto, ancorché esatto, necessita però di alcuni precisazioni.

La Corte EDU, nella sentenza *Reinboth and Others v. Finland*, 25 gennaio 2011, ric. n. 30865/08, § 90, ha osservato, a proposito del margine di apprezzamento lasciato agli Stati contraenti, che un provvedimento penale adottato con riferimento ad espressioni diffamatorie non può, come tale, «essere considerato sproporzionato per lo scopo perseguito» (così anche *Lindon, Otchakovsky-Laurens and July v. France* [Grand Chamber] ricc. nn. 21279/02 e 36448/02, §59; *Radio France and Others v. France*, ric. n. 53984/00, § 40; *Rumjana Ivanova v. Bulgaria*, 14 febbraio 2008, ric. n. 36207/03, § 68).

La Corte EDU, mentre ha riconosciuto legittima la comminazione delle pene pecuniarie, purché non eccessive (*Surek v. Turkey*, 8 luglio 1999, ric. 26682/95, § 64; *Perna v. Italy*, 6 maggio 2003, ric. n. 48898/992, § 48; *Backes c. Luxembourg*, 8 luglio 2008, ric. n. 24261/05; *Egeland and Hanseid v. Norway*, 16 aprile 2009, § 64), ha invece più volte affermato che la pena della reclusione può essere irrogata solo in circostanze eccezionali, e cioè nei casi di istigazione all'odio e di istigazione alla violenza.

Ciò però non significa che la pena della reclusione sarebbe sempre illegittima, nell'ottica della CEDU. Infatti nei casi nei quali la reclusione costituiva la misura restrittiva lamentata dal ricorrente (*Katrami v. Grèce*, 6 dicembre 2007, ric. n. 19331/05 § 39; *Fatullayev v. Azeirbajan*, 22 aprile 2010, ric. n. 40984/07, § 103)¹⁸ la Corte EDU ha affermato che la pena della reclusione è bensì compatibile con l'art. 10

¹⁷ L. Ferrarella, *Quelle norme così sbagliate*, nel *Corriere della sera*, 26 novembre 2012.

¹⁸ Deve osservarsi che nella sentenza Sallusti, al § 11 nota 6 vengono inesattamente citate le decisioni della Corte EDU nei ricorsi *Fatullayev v. Azeirbajan*, 22 aprile 2010; *Katrami v. Grèce*, 6 dicembre 2007 e *Egeland and Hanseid v. Norway*, 16 aprile 2009. Per la verità in nessuna di esse si è ritenuta legittima, ai sensi della Cedu, la pena della reclusione, come invece intenderebbe sostenere la Corte di cassazione.

CEDU ma «solo in circostanze eccezionali, quando i diritti fondamentali sono state gravemente colpiti, come nell'ipotesi, per esempio¹⁹, di parole d'odio (*hate speech*) o d'incitazione alla violenza» (*Katrami v. Grèce*, § 39; *Reinboth and Others v. Finland*, § 90 ed ivi ulteriori indicazioni) ovvero nel caso di «ingiurie profferite nel corso di un pubblico dibattito» (v. ancora *Reinboth and Others v. Finland*, ed ivi ulteriori indicazioni). Ma - si badi bene - sono solo esempi, oltre tutto più consoni ad un contesto di lotta e di critica politica che alla comune cronaca giudiziaria, nella quale non sarebbe difficile ricordare casi nei quali una notizia falsa in prima pagina ha rovinato la vita di una persona, pur senza alcuna parola d'odio.

Un secondo rilievo da fare a proposito della giurisprudenza della Corte EDU è che le espressioni diffamatorie, solitamente rivolte a pubblici funzionari e, tra di loro, ai magistrati, vengono presentate nei ricorsi alla Corte di Strasburgo come se si trattasse dell'esercizio della libertà di critica nei confronti di un "potere dello Stato". Si spiega così perché la difesa di Sallusti abbia tentato, nel corso del giudizio di cassazione, di evocare, sullo sfondo della vicenda giudiziale, uno scontro ideologico "pro" e "contro" l'aborto (qualificando il magistrato come "abortista": *sent.*, cit., p. 5).

Questa trasfigurazione "strumentale" della libertà di cronaca in libertà di critica è percepibile, nella giurisprudenza della Corte EDU, in quei ricorrenti passaggi della motivazione nei quali la Corte, pur trattandosi di diffamazioni occasionate da articoli di cronaca, da un lato riconosce alla stampa il ruolo di "cane da guardia" (*Thorgeirson v. Islande*, 25 giugno 1992, ric. n. 239, § 63; *Bladet Tromso and Stensaas v. Norway*, 20 maggio 1999, ric. n. 21980/93, § 63; *Riolo c. Italia*, 17 luglio 2008, ric. n. 42211/07, § 55; *Fatullayev v. Azerbaijan*, cit., § 116; *Belpietro v. Italia*, 24 settembre 2013, ric. n. 43612/10, § 47) e dall'altra ritiene legittime le critiche ai funzionari pubblici nell'esercizio del loro potere di natura pubblica (*Ormanni c. Italia*, 17 luglio 2007, ric. n. 30278/04, § 60; *Belpietro c. Italia*, cit., § 48; *Dyundin v. Russia*, 14 ottobre 2008, ric. n. 37406/03, § 26).

Ed è per tale ragione, a mio parere, che la Corte EDU - trasfigurando la cronaca in critica - considera con forte sospetto la comminazione di pene detentive ai giornalisti. Nell'ottica della libertà di critica, e non della mera libertà di cronaca, l'irrogazione di una pena grave come la reclusione esigerebbe evidentemente un ben più pressante "bisogno sociale" (*Fatullayev v. Azerbaijan*, cit., § 129; *Katrami v. Grèce*, cit., § 39).

Merita tuttavia di essere segnalato che al riconoscimento della legittimità della reclusione per i reati di stampa, la Corte EDU, ciò nondimeno, sarebbe probabilmente giunta nel recente caso *Belpietro v. Italia*, cit., § 60-62, se al direttore de *il Giornale*, condannato a quattro mesi di reclusione, fosse stata contestata la paternità del contestato articolo diffamatorio, e non invece il mero omesso controllo ai sensi dell'art. 57 c.p.

¹⁹ Sottolineatura mia.

Ne discende che, allo stato non può ritenersi *a priori* illegittima, ai sensi dell'art. 10 CEDU, la pena della detenzione in tutti quei casi nei quali la diffamazione consista «*nell'attribuzione di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la sua consapevolezza della sua falsità*», come ora recita l'art. 1 d.d.l. n. 1119 AS innanzi citato. Detto diversamente, prima di scartare aprioristicamente la detenzione dalle "*criminal measures*" ammissibili ai sensi dell'art. 10 cit., bisognerebbe verificare se sia stato mai sottoposto alla Corte EDU un caso-limite come quello di specie, nel quale il dott. G.C. - falsamente accusato di aver «*decretato l'aborto coattivo*» contro la volontà della gestante - aveva invece agito nello scrupoloso rispetto di tutte le norme applicabili al caso²⁰ (v. *sent.*, cit., § 6 a).

Infine non deve dimenticarsi che è bensì vero che la CEDU, non diversamente dall'ordinamento italiano²¹, ammette una certa dose di esagerazione anche nell'esercizio del diritto di critica (*Petrina v. Romania*, 14 ottobre 2008, ric. 78060/01, § 49; *Katrami v. Grèce*, cit., § 34; *Belpietro v. Italia*, cit., § 47). E' tuttavia altrettanto vero che i fatti riferiti devono pur sempre essere esatti e «le informazioni "affidabili e precise", nel rispetto dell'etica giornalistica» (*Ormanni c. Italie*, cit., § 66; *Riolo c. Italia*, cit., § 61; *Belpietro v. Italia*, cit., § 52). Per contro, nell'articolo di Farina/Sallusti i fatti erano stati alterati.

4. Nel dibattito successivo al deposito della sentenza molti commentatori hanno ribadito la doverosità della pari tutela della libertà d'informare e dell'onore individuale. Nessuno ha però evidenziato che, nella specie, alla doverosa tutela dell'onore, costituzionalmente garantito, non si contrapponeva l'esercizio di un diritto parimente tutelato dalla Costituzione. Come già ricordato²², l'art. 21 Cost. limita infatti la garanzia costituzionale alle manifestazioni del "proprio" pensiero, e quindi esclude dalla garanzia le manifestazioni subiettivamente false, nelle quali ciò che viene detto o scritto evidentemente non corrisponde all'interiore persuasione, e quindi non può dirsi "proprio" pensiero.

Di qui la conseguenza che non è condivisibile quanto proposto nel cit. art. 1 del d.d.l. n. 1119 AS secondo il quale la diffamazione consistente «*nell'attribuzione di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la sua*

²⁰ **C. Augias**, *Sallusti e i diritti dei giornali*, ne *la Repubblica*, 24 ottobre 2012, ha ricordato come il magistrato, G.C., avesse chiesto, in un primo tempo, una rettifica per le patenti falsità dell'articolo e, in un secondo tempo, almeno le scuse e un risarcimento di 20 mila euro da devolversi a 'Save the children'. A seguito del rifiuto di Sallusti si arrivava così al processo e alla conseguente condanna.

²¹ Cfr. **A. Pace** e **F. Petrangeli**, voce *Diritto di cronaca e diritto di critica*, Enc. dir., Aggiornamento, vol. = , Giuffré, Milano, 2001, 33 estr. E' noto come l'esercizio del diritto di critica sia più difficilmente è assoggettabile a requisiti di obiettività, consistendo per sua natura nell'espressione di un giudizio o di un'opinione. Ciò nondimeno la critica, non diversamente dalla cronaca, deve comunque far sempre riferimento a fatti e dati della realtà, rispetto ai quali non vi sarebbe motivo per non richiedere lo stesso accertamento in termini di verità che viene richiesto per la cronaca.

²² V. *supra* la nota 14

consapevolezza della sua falsità» sarebbe sanzionata - diversamente da quanto accade in Germania a fronte della medesima fattispecie²³ - con la sola multa. Analogamente quindi alle altre forme di diffamazione, sia pure con una pena pecuniaria più grave.

Né vale contrapporre al nostro ordinamento quello statunitense nel quale, com'è noto, è il danneggiato che deve provare la falsità della notizia diffamatoria²⁴. Sta di fatto che mentre nel nostro ordinamento la libertà di stampa e l'onore individuale sono entrambi costituzionalmente tutelati, negli Stati Uniti solo il primo è costituzionalmente tutelato nel I emendamento, laddove la tutela dell'onore è tutelata a livello di *common law* e quindi rientra nella competenza dei singoli Stati²⁵.

Infine è davvero paradossale che, mentre la falsità negli atti o nei comportamenti è sempre punita, nel nostro sistema penale, con la reclusione (artt. 368 comma 1, 371 comma 1, 371 *bis* comma 1, 371 *ter* comma 1, 372, 373, 374, 374 *bis*, 375, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 489, 491 *bis*, 493, 494, 495, 495 *bis*, 496, 497 ecc. c.p.), «*l'attribuzione di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la sua consapevolezza della sua falsità»* in danno all'altrui dignità umana e sociale, verrebbe invece punita con la sola multa.

²³ V. *supra* il § 1.

²⁴ **L. Zingales**, *Perché Sallusti non deve andare in carcere*, ne *Il sole-24 ore*, 16 ottobre 2012.

²⁵ Per indicazioni v. **A. Pace**, in **Id.** e **M. Manetti**, *Art. 21. La libertà di manifestazione del proprio pensiero*, cit. 90 s., 121 ss.